
REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE
Research Center IDEAS - Innovation Digital European Advanced Studies

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. Il Centro di Ricerca Interdipartimentale Europeo di Studi Avanzati sull'Innovazione Digitale (*Research Center IDEAS - Innovation Digital European Advanced Studies*), d'ora in poi denominato Centro, è istituito e attivato con decreto rettorale su proposta dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia, Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, Scienze della Formazione e Scienze Politiche, previa approvazione degli organi centrali dell'Ateneo, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre; tale Dipartimento costituisce la sede amministrativa del Centro e ne cura la gestione amministrativo-contabile e contrattuale.
3. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Centro si configura come un centro secondario di gestione, con autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale. Non è dotato di autonomia amministrativa e contrattuale.
4. Ulteriori Dipartimenti, con delibera del proprio Consiglio, possono chiedere di aderire al Centro successivamente all'attivazione, dandone comunicazione al Direttore del Centro.
5. Le richieste di cui al comma 4 vengono sottoposte al Consiglio del Centro, che si esprime in proposito e trasmette il proprio parere agli organi centrali.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in base al parere del Consiglio del Centro e del Senato Accademico sulle richieste di cui al comma 4, delibera in merito all'adesione al Centro degli ulteriori Dipartimenti.
7. Al Centro possono, altresì, aderire studiosi, professionisti o esperti italiani e stranieri, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

1. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e il dibattito accademico nei seguenti ambiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): innovazione e nuove tecnologie; *privacy* e *big data*; transizione digitale; sanità digitale (telemedicina, fascicolo sanitario elettronico, dispositivi e strumenti digitali, ecc.); identità digitale; connettività e cybersicurezza; tutela dei diritti fondamentali; tutela della concorrenza, del mercato e dei suoi soggetti (imprese, utenti e consumatori); transizione ecologica; sostenibilità in ogni campo del sociale, dell'economia, dell'educazione, della formazione e del diritto; educazione alla cittadinanza digitale. Tale promozione avviene nel quadro della regolazione tecnica e giuridico normativa-economica nazionale, europea e internazionale, in una prospettiva inter- e multi-disciplinare necessaria per rispondere adeguatamente alle più evolute esigenze della ricerca scientifica; anche con il fine di

supportare la definizione di chiari quadri regolatori, l'individuazione e lo sviluppo di tecnologie affidabili e di nuove competenze e professionalità di carattere interdisciplinare da affiancare ai ruoli tradizionali.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Centro, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, potrà: sviluppare e coordinare programmi di ricerca; svolgere attività di consulenza; promuovere conferenze, seminari, convegni, *workshop*; costituire banche dati, servizi bibliografici e di documentazione, *report* da rendere disponibili su rete informatica; predisporre disegni di legge, riforme normative e ogni attività a supporto degli organismi pubblici cointeressati alle finalità del Centro; sviluppare una rete informativa tra tutti gli studiosi; costituire osservatori; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso il sostegno a *stages* ovvero a corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione, nonché attraverso il contributo per borse di studio e ogni tipologia di contratti di ricerca; favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali, europei ed internazionali, sia pubblici che privati; partecipare a bandi, inviti e gare indette da committenti pubblici e privati, anche nell'ambito di piani, programmi e progetti di rilevanza nazionale, europea ed internazionale.

ARTICOLO 3 - PERSONALE AFFERENTE E ADERENTE

1. Al momento dell'attivazione afferiscono al Centro, quali membri "ordinari", i docenti appartenenti ai Dipartimenti proponenti, che abbiano sottoscritto la proposta di istituzione.

2. Acquisiscono lo *status* di membri "ordinari" del Centro gli ulteriori docenti appartenenti ai Dipartimenti proponenti o successivamente aderenti, la cui domanda di afferenza, dopo averne dato formale notizia al Dipartimento di appartenenza, sia stata presentata per iscritto al Direttore del Centro e approvata dal Consiglio del Centro.

3. Il Consiglio può deliberare l'adesione al Centro, in qualità di membri "aderenti e non ordinari":

- a) di docenti appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo rispetto a quelli di cui al comma 2, la cui domanda di adesione sia stata presentata per iscritto al Direttore;
- b) di studiosi, professionisti ed esperti, italiani e stranieri, tramite cooptazione per chiara fama o previa presentazione di domanda per iscritto al Direttore;
- c) di titolari di contratti di ricerca, assegni di ricerca, borse di studio, nonché di studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, che ne abbiano presentato richiesta per iscritto al Direttore e la cui adesione cessa al termine del rapporto con l'Ateneo di appartenenza.

4. Le domande di afferenza o di adesione sono approvate dal Consiglio e divengono esecutive con decreto del Direttore qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

ARTICOLO 4 - ORGANI

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;

- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente onorario.

2. Il Centro si avvale del Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, il Centro può costituire Osservatori tematici e/o può avvalersi anche di uno o più Gruppi di ricerca, composti da ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, e altri studiosi, professionisti ed esperti, ai quali il Consiglio può attribuire il titolo di *Research Scholar* del Centro ed eventualmente conferire borse di studio, contratti di ricerca o altre forme di remunerazione per l'attività di ricerca svolta, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Direttore può nominare un coordinatore del Gruppo di ricerca.

Il Gruppo di ricerca svolge anche le funzioni di segreteria scientifica dei convegni e dei seminari organizzati dal Centro.

ARTICOLO 5 - CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto dai membri ordinari afferenti al Centro, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, ai quali è attribuito il diritto di voto.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore o, in caso di assenza, dal Vice Direttore da lui designato ai sensi dell'art. 6, comma 7, ovvero, in mancanza, dal docente con maggiore anzianità di ruolo; per le modalità di svolgimento delle riunioni si applica l'art. 44 dello Statuto di Ateneo.

3. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i membri aderenti e non ordinari del Centro, di cui all'art. 3, comma 3.

4. Il Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, quale sede amministrativa del Centro, partecipa alle riunioni del Consiglio, svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo.

5. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro e in particolare:

- a) cura la programmazione delle attività scientifiche ed approva il programma annuale delle ricerche;
- b) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle attività del Centro;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettere ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico nonché - ai sensi e per i fini di cui all'art. 20, comma 5 del Regolamento generale di Ateneo - al Consiglio di Amministrazione;
- d) approva le proposte di stipula di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, relativi alle attività del Centro, proponendone la stipula al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

ARTICOLO 6 - DIRETTORE

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto e nominato con decreto del Rettore.
2. Il Consiglio, composto dai professori dei Dipartimenti proponenti (Allegato 1 al presente regolamento) si riunisce entro 30 giorni dall'attivazione del Centro per la nomina del primo Direttore e dei Vice Direttori.
3. Per le elezioni relative ai mandati successivi, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi tra sessanta e quindici giorni prima del termine del mandato del Direttore in carica.
4. Nei casi di termine anticipato del mandato del Direttore, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi entro 30 giorni dalla cessazione del mandato.
5. Il mandato del Direttore ha durata di tre anni accademici ed è rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. In caso di durata del mandato inferiore a tre anni accademici, ai fini del rinnovo del mandato si applicano le norme di cui all'art. 41, comma 8, dello Statuto di Ateneo.
6. Il Direttore:
 - a) ha la rappresentanza del Centro, ne promuove le attività e ne cura la gestione;
 - b) presiede il Consiglio, cui presenta le proposte di deliberazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c) promuove lo svolgimento delle attività del Centro, vigilando sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - e) propone al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro la stipula dei contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, relativi alle attività del Centro;
 - f) è consegnatario dei beni del Centro, ne coordina le attività e i servizi, dispone quanto occorre al suo funzionamento, sovrintende alla sua amministrazione.
7. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio il proprio Vice Direttore, con funzioni vicarie, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o su apposita delega.
8. Il Direttore può delegare parte delle sue competenze a uno o più Vice Direttori, nominati dal Consiglio fra i professori di ruolo dei Dipartimenti aderenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 7 - GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta coadiuva il Direttore nella determinazione delle linee di attività del Centro, nella definizione dei programmi di ricerca e delle loro linee operative. Della Giunta esecutiva fanno parte il Direttore e un rappresentante per ciascun Dipartimento aderente al Centro, eletto dal Consiglio, compresi tra essi i Vice Direttori.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Consiglio può designare il Presidente onorario tra gli afferenti o aderenti al Centro, di cui all'art. 3.
2. Il Presidente onorario è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere designato per non più di due volte consecutive. In caso di durata del mandato inferiore a tre anni accademici, ai fini del rinnovo del mandato si applicano le norme di cui all'art. 41, comma 8 dello statuto di Ateneo.
3. Il Presidente onorario:
 - a) collabora con il Direttore nella predisposizione della programmazione annuale delle attività del Centro;
 - b) partecipa, su invito del Direttore e con funzione propositiva e consultiva, alle riunioni del Consiglio;
 - c) promuove, di intesa con il Direttore, l'instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica;
 - d) può esercitare, su delega del Direttore, la rappresentanza del Centro nei convegni e in altre analoghe iniziative scientifiche.
4. Al Presidente onorario non sono attribuiti poteri di rappresentanza ufficiale del Centro, né deleghe operative.

ARTICOLO 9 - ADVISORY BOARD

1. L'*advisory board* è composto da professori e accademici di altre università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché da studiosi, professionisti o esperti della materia, provenienti da enti e istituzioni pubbliche o soggetti privati che operano nel settore oggetto della ricerca del Centro e disponibili ad aderire al Centro contribuendo alla realizzazione dei fini istituzionali del Centro stesso nelle aree di rispettiva competenza. Tali soggetti assumono la qualità di *partners* del Centro.
2. L'*advisory board* contribuisce a promuovere e sostenere la valorizzazione dell'immagine del Centro in ambito nazionale e internazionale e la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.

ARTICOLO 10 - RISORSE

1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di un contributo di funzionamento annuale da parte di ciascuno dei Dipartimenti aderenti (deciso secondo le esigenze del Centro e approvato dai rispettivi Dipartimenti), nonché di risorse, in relazione alle finalità da esso perseguite, costituite, a titolo esemplificativo, da:
 - a) risorse provenienti da convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati;
 - b) fondi erogati dal MUR, dal CNR o da altre istituzioni, pubbliche o private;
 - c) proventi di attività per conto terzi;
 - d) contributi provenienti dalla partecipazione a bandi pubblici o privati;

- e) eventuali finanziamenti provenienti da parte dell'Ateneo sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e della valutazione di specifici progetti di ricerca;
- f) eventuali ulteriori finanziamenti provenienti dai Dipartimenti aderenti, sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;
- g) eventuali fondi per attività di ricerca assegnati a docenti afferenti al Centro (compresi finanziamenti extrauniversitari);
- h) strumenti per la ricerca (patrimonio librario etc.) che i Dipartimenti promotori potranno mettere a disposizione dei membri afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dal Centro;
- i) atti di liberalità.

ARTICOLO 11 - GESTIONE

1. Le attività amministrative e contabili sono assicurate dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, conformemente al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro stipula le convenzioni, i contratti o gli accordi relativi alle attività del Centro proposti con delibera del Consiglio del Centro e approvati con delibera del Consiglio del Dipartimento.
3. Al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro sono attribuite le funzioni, le responsabilità e i poteri, anche di spesa, connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

ARTICOLO 12 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte con delibera del Consiglio del Centro a maggioranza dei voti degli aventi diritto e sono sottoposte all'approvazione degli organi centrali dell'Ateneo, a seguito della quale sono emanate con decreto del Rettore.

ARTICOLO 13 - REVOCA DELL'AFFERENZA O DELL'ADESIONE

1. I professori, i ricercatori, gli studiosi e gli esperti del Centro possono revocare la loro afferenza o adesione dandone comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia al Consiglio.
2. L'afferenza o l'adesione cessa alla fine dell'esercizio finanziario del Centro e non deve comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore, il ricercatore, lo studioso o l'esperto interessato risulti coinvolto. Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di appartenenza al termine dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 14 - DURATA, RECESSO E DISATTIVAZIONE

1. La durata del Centro è stabilita in tre anni accademici.
2. A seguito della trasmissione della terza relazione annuale sulle attività svolte, di cui all'art. 5, comma 5, lettera c), il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione delle attività svolte dal Centro effettuata dal Nucleo di Valutazione e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito al proseguimento dell'attività del Centro, se vi sia una richiesta in tal senso dei Dipartimenti aderenti, o alla sua eventuale disattivazione.
3. Un Dipartimento aderente può recedere dal Centro, con propria delibera consiliare, di cui viene data comunicazione al Direttore del Centro e agli organi centrali dell'Ateneo.
4. Il Dipartimento recedente è tenuto a concludere, per il tramite del proprio personale afferente al Centro, le eventuali attività in corso al momento del recesso.
5. Il Consiglio del Centro può deliberare in merito alla disattivazione della struttura, dandone comunicazione ai Dipartimenti aderenti e agli organi centrali dell'Ateneo.
6. Nella delibera di cui al comma 5 il Consiglio del Centro stabilisce la ripartizione tra i Dipartimenti aderenti delle eventuali risorse finanziarie assegnate al Centro.
7. Il Centro è formalmente disattivato con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Allegato 1

Elenco afferenti: componenti Consiglio

1. Prof. Colapietro Carlo (Giurisprudenza)
2. Prof. Battelli Ettore (Giurisprudenza)
3. Prof.ssa Atripaldi Mariangela (Economia)
4. Prof.ssa Costantini Valeria (Economia)
5. Prof.ssa Conforto Silvia (Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica)
6. Prof. Sciuto Salvatore Andrea (Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica)
7. Prof. Fares Guerino Massimo Oscar (Scienza della Formazione)
8. Prof.ssa Riccardi Veronica (Scienze della Formazione)
9. Prof.ssa Biscotti Anna Maria (Scienze Politiche)
10. Prof. Iannuzzi Antonio (Scienze Politiche)

Allegato 2

Elenco dei *Partners* “interessati”:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG-CNR)

ISTAT

Istituto per le Politiche dell’Innovazione

META

PagoPA

WINDTRE

TELEPASS

Autostrade per l’Italia S.p.A.